

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	41
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	42
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	47
Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed

esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

Atto n. 146.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tec-

nica, è adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013) e che, a tale fine, vengono apportate modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private.

Non ha osservazioni da formulare in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento, in considerazione del fatto che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della pubblica amministrazione e che la quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell'IVASS è costituita dai contributi a carico dei soggetti vigilati, che vengono stabiliti anno per anno tenendo conto dei fabbisogni dell'Istituto.

Riguardo ai possibili effetti finanziari di carattere indiretto, osserva che le relazioni allegate al testo fanno riferimento ad un incremento dei compiti dell'Istituto, il quale potrà provvedere a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate. Ritiene quindi opportuno acquisire una valutazione del Governo circa gli eventuali effetti derivanti da un incremento di tali contributi, che potrebbe tradursi in maggiori costi deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di dette imprese.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che per prassi nelle valutazioni tecniche ai provvedimenti gli effetti a cui ha fatto riferimento il relatore non vengono stimati in quanto indiretti e legati alla redditività dei soggetti interessati. Inoltre aggiunge che, nella fattispecie in esame, l'aleatorietà dell'incremento dei contributi a carico dei soggetti vigilati, sia nell'*an* sia nel quantum, rende assolutamente impossibile ogni stima.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (atto n. 146),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Atto n. 147.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2013/36/UE in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento ed è adottato sulla base della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013).

Segnala che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, non appare suscettibile di determinare effetti onerosi e

che il medesimo reca inoltre, all'articolo 6, una specifica clausola di neutralità finanziaria.

Non ha pertanto osservazioni da formulare in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e tenuto altresì conto del fatto che le principali autorità di vigilanza interessate dalla disciplina in esame – Banca d'Italia e Consob – non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato della pubblica amministrazione. Formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (atto n. 147),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.45.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

Nuovo testo C. 1533.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge reca misure per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche e che oggetto di esame è il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, non corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Quanto agli articoli 1 e 2, concernenti premi e buoni di studio e progetti di ricerca, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente, con riguardo all'articolo 1, che il comma 1 prevede che a valere sul Fondo per il merito, di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 – peraltro non ancora istituito in bilancio – saranno concessi, nel quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, premi e buoni di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea relativi alle scienze geologiche. Il successivo comma 2 prevede invece che, fino all'effettiva istituzione del citato Fondo, si provveda all'erogazione dei predetti premi e buoni di studio utilizzando una quota annua pari al 20 per cento dell'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione per il merito, di cui all'articolo 9, comma 15, del decreto-legge n. 70 del 2011.

Tutto ciò premesso, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito:

al periodo entro il quale si provvederà all'istituzione del Fondo per il merito, anche al fine di poter fissare il termine

ultimo entro il quale si provvederà transitoriamente al finanziamento dei premi e buoni studio a valere sulla menzionata autorizzazione di spesa;

all'opportunità di riformulare la disposizione di cui al comma 1 in termini di novella legislativa, giacché il Fondo per il merito è già destinato anche al finanziamento di premi e buoni di studio in favore di studenti universitari e che per tali finalità sono già previste specifiche modalità di alimentazione del fondo stesso;

alla possibilità di disporre la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame senza pregiudicare gli interventi già finanziati a legislazione vigente a valere sulla stessa;

all'opportunità, da un punto di vista formale, di specificare che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella contenuta al secondo periodo del comma 15 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, segnala che il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è stato rideterminato dalla tabella E allegata alla legge di stabilità per il 2015, nella misura di euro 145.100.000 per l'anno 2015 e di euro 44.000.000 per l'anno 2016. Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'utilizzo della quota dell'uno per cento del predetto Fondo per il finanziamento dell'acquisto, da parte delle università, della strumentazione tecnica necessaria per le attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici possa pregiudicare gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, in merito all'articolo 2, comma 3, rileva che l'accantonamento del fondo

speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla prevenzione dei rischi geologici, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Ciò posto, osserva che la disposizione non reca la consueta autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non ha, infine, osservazioni da formulare riguardo all'articolo 3, recante disposizioni in materia di organizzazione degli atenei.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), dalla quale emerge, tra l'altro, la necessità di acquisire da parte delle amministrazioni competenti, a tale scopo già sollecitate, ulteriori elementi informativi in ordine ai profili di copertura finanziaria delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento. Sottolinea, altresì, l'opportunità di procedere, come del resto evidenziato dalla predetta documentazione, ad una valutazione particolarmente approfondita delle disposizioni in materia di organizzazione degli atenei di cui all'articolo 3 del testo in esame, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, auspica che gli elementi informativi cui ha fatto cenno il rappresentante del Governo, così come richiamati anche dalla documentazione testé depositata, possano essere acquisiti nel più breve tempo possibile, al fine di assicurare una positiva conclusione dell'*iter* parlamentare della proposta di legge in esame, cui il gruppo del Partito Democratico attribuisce particolare rilevanza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Nuovo testo unificato C. 263 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GALATI (FI-PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca norme in materia di indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide e che in data 5 novembre 2013 la Commissione bilancio ha iniziato l'esame in sede consultiva di una precedente versione del testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati il 30 ottobre 2013 nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari sociali. Rammenta, inoltre, che la Commissione bilancio, in pari data, ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica e che la stessa, redatta dal Ministero della salute e verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, è pervenuta in data 23 settembre 2014.

Fa presente che il nuovo testo unificato in esame è quello risultante dagli ulteriori emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari sociali, in data 3 marzo 2015.

In merito all'articolo 1, recante indennizzo per soggetti affetti da talidomide, osserva preliminarmente che la nuova formulazione del comma 1 non novella direttamente l'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008, bensì – al fine di estendere la platea dei beneficiari ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 – dispone, per un verso, che il beneficio sia

riconosciuto anche ai nati nei predetti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e, per altro verso, formula l'agevolazione come disposizione interpretativa, in quanto tale potenzialmente retroattiva. Andrebbe pertanto verificato, a suo avviso, se tale formulazione sia effettivamente idonea ad escludere l'obbligo di corrispondere le somme arretrate riferite agli esercizi 2008-2014. In proposito, ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo e, qualora risulti confermato l'onere per arretrati, una stima del medesimo che comprenda anche l'annualità 2014. Ritiene inoltre che andrebbero inoltre definiti i tempi e le modalità per la eventuale corresponsione di tali somme arretrate.

Ciò premesso, osserva che la quota annuale degli oneri indicata dall'articolo 1, comma 3, pari a euro 3.285.000 a decorrere dal 2015, risulta inferiore di circa il 50 per cento rispetto a quella individuata nella relazione tecnica riferita al precedente testo unificato e, comunque, anche detraendo le somme eventualmente dovute per arretrati, non sembrerebbe coerente con i dati e i parametri forniti nella relazione tecnica riferita al precedente testo. Andrebbero quindi acquisiti, a suo avviso, gli elementi e i dati sottostanti tale nuova stima.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 3, rileva preliminarmente che gli oneri derivanti dagli indennizzi corrisposti ai sensi del presente provvedimento, poiché non appaiono delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali e corredati da un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Rileva che tale clausola potrebbe consistere, come già avvenuto per altri provvedimenti, oltre che nel monitoraggio degli oneri da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'autorizzazione al Ministro competente, nel caso in cui si verificassero o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, ad effettuare una riduzione delle

spese rimodulabili di parte corrente dello stato di previsione del suo dicastero nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio. In proposito ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del Governo.

Segnala, infine, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017 relativo allo stato di previsione del Ministero della salute, del quale si prevede l'utilizzo nella misura di 3,285 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per il riconoscimento, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, del citato indennizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), che evidenzia il permanere di rilevanti criticità, sul piano sia della quantificazione degli oneri sia della relativa copertura finanziaria, del

provvedimento in esame. In tale quadro, reputa necessario che il Ministero della salute proceda alla predisposizione della relazione tecnica sul nuovo testo unificato del provvedimento.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO 1

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 6 MAR. 2015
Prot. n. 1-1367

Roma, 6 MAR. 2015



All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo.

Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. Ufficio Legislativo Finanze

S E D E

Prot. Nr. 15617
Rif. Prot. Entrata Nr. 0014704
Risposta a nota
Allegati:

OGGETTO: A.C. 1533 – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle Scienze geologiche – TESTO.

E' stato esaminato il provvedimento in oggetto recante "Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle Scienze geologiche".

Al riguardo, per quanto di competenza di questo Dipartimento, si rappresenta quanto segue.

In merito, alla copertura proposta all'articolo 1, comma 2, pari al venti per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 15, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si rinvia alle valutazioni del competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In ordine alla copertura finanziaria proposta all'articolo 2, comma 1, si rappresenta che l'art. 11. del DL 39/2009 (Interventi per la prevenzione del rischio sismico) prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico (capitolo 7459) e che a tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.

L'articolo 2, comma 1, della proposta di legge prevede che una quota dell'uno per cento del suddetto Fondo per la prevenzione del rischio sismico è riservata al finanziamento dell'acquisto da

parte delle università della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici.

Al riguardo, si segnala che il Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene annualmente ripartito con ordinanze di protezione civile tra le Regioni, che presentano progetti per la riduzione e mitigazione del rischio sismico, attività di microzonazione sismica e interventi strutturali di miglioramento sismico sia per edifici pubblici che privati.

Va altresì segnalato che sul citato fondo sono iscritte risorse per gli anni 2015 e 2016, rispettivamente di euro 145,1 milioni e di euro 44 milioni, pertanto, il comma dovrebbe specificare il riferimento all'annualità che si intende ridurre, nonché le relative modalità di riparto tra le Università della quota disponibile.

In ogni caso, si rinvia all'apprezzamento politico e alle particolari valutazioni che vorrà fornire il Dipartimento della protezione civile, che coordina e monitora tutti i progetti presentati dalle regioni nonché l'utilizzo delle risorse finora ripartite con ordinanze, anche al fine di valutare se una riduzione della disponibilità del fondo potrebbe compromettere il completamento degli interventi già programmati e avviati.


Con riguardo alla copertura finanziaria proposta all'articolo 2, comma 3, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, dell'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si fa presente che lo stesso non presenta una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "Interventi diversi". Al riguardo, si rinvia a valutazioni politiche.

Infine, in ordine all'articolo 3 che modifica l'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si osserva quanto segue.

La disposizione prevede che il numero minimo di docenti e ricercatori universitari, di ruolo o a tempo determinato, afferenti ad ogni singolo dipartimento universitario non sia inferiore a trentacinque unità ovvero a venti unità, purchè, in tale ultimo caso, i predetti docenti costituiscano almeno l'ottanta per cento di tutti i professori e ricercatori, di ruolo e a tempo determinato dell'università, appartenenti ad una medesima area disciplinare.

Al riguardo, considerato che la riduzione del numero dei docenti universitari afferenti ad un dipartimento universitario, dalle quaranta unità attualmente previste a venti unità, potrebbe determinare un aumento del numero dei predetti dipartimenti, con conseguenti nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si esprime parere contrario.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO

6078



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VIII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 6 MAR. 2015
Prot. n. 1-1372

Roma, 6 MAR. 2015

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

Prot. N. 16383/2015
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 263 – Testo unificato concernente modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide – Nuovo testo.

È pervenuto il nuovo testo unificato del provvedimento in oggetto, risultante dall'approvazione dei nuovi emendamenti del relatore.

Rispetto ai testi precedentemente visionati, l'articolo 1, comma 1, viene integrato con il richiamo al comma 1-bis dell'articolo 31 del D.L. 207/2008; l'articolo 1, comma 3 viene modificato prevedendo una copertura, anziché di 600.000 euro a decorrere dal 2014, pari a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2015.

Al riguardo si torna a ribadire quanto già segnalato con le note n. 101052/2013, n. 20521/2014, n. 58001/2014 e n. 66437/2014:

- è necessario che il disegno di legge sia corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 196 del 2009 dalla quale si evinca in maniera chiara la quantificazione esatta dell'onere di cui trattasi, in quanto le note già pervenute dal Ministero della salute non assumono la veste di relazione tecnica ai sensi della vigente legislazione;

- sulla base degli elementi già acquisiti da parte del competente Ministero della salute, gli oneri complessivi, riferiti ad una platea di beneficiari stimata in 130 soggetti, risulterebbero pari a euro 42.094.908,70 a titolo di arretrati e a euro 6.206.267,60 a titolo di onere corrente, da rivalutarsi annualmente ai sensi della legislazione vigente.

Pertanto, in tale stato di cose, non può che esprimersi parere contrario all'ulteriore corso.

In merito alla copertura finanziaria proposta, pari 3.285.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, dell'accantonamento del Ministero della salute, fermo restando quanto sopra rappresentato in merito alla sua insufficienza, si osserva inoltre che il predetto fondo non presenta una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "Emergenza biologica a livello nazionale". Il punto dovrebbe essere rinviato a valutazione politica.

Infine, come già rappresentato in note precedenti, si ribadisce che trattandosi di riconoscimento di diritti soggettivi, occorre riformulare l'autorizzazione di spesa in termini di previsione, introducendo la necessaria clausola di salvaguardia.

A

Il Ragioniere Generale dello Stato

